

Deliberazione 30 luglio 2009 – ARG/gas 106/09

Compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 luglio 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- l'articolo 81, commi 16, 17, 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 100/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 40/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/09);

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e in particolare l’Allegato A recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione 15 giugno 2009, atto n. 14/09, recante “Sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 192/08” (di seguito: DCO n. 14/09).

Considerato che:

- con deliberazione ARG/gas 192/08 l’Autorità è intervenuta adottando misure urgenti di modifica dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 138/03, applicate ai clienti finali in regime di tutela ed ha, tra l’altro:
 - a) rimosso la soglia di invarianza a partire dall’aggiornamento relativo al trimestre gennaio – marzo 2009 (articolo 1);
 - b) deciso, in ragione del peculiare contesto che ha determinato l’intervento di cui alla precedente lettera a), di introdurre sistemi di compensazione dei conseguenti oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale (di seguito: oneri non altrimenti recuperabili), ivi incluse gli esercenti la vendita all’ingrosso per i quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse le partite infragruppo (comma 4.1);
 - c) rinviato l’adozione di tali sistemi di compensazione a successivo provvedimento, anche al fine di poter meglio valutare eventuali esigenze degli esercenti la vendita al dettaglio e all’ingrosso, connesse con gli oneri conseguenti alla rimozione della soglia di invarianza, che emergessero durante l’attività istruttoria del procedimento;
 - d) individuato da subito, rispetto a tali esigenze, quelle degli esercenti la vendita che, al momento dell’adozione della deliberazione ARG/gas 192/08, si approvvigionavano di gas mediante contratti di compravendita con clausole che prevedevano effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza (di seguito: clausole di invarianza);
 - e) imposto pertanto alle parti venditrici dei predetti contratti di offrire, alle controparti acquirenti, la soppressione delle clausole di invarianza (articolo 2); pertanto la parte acquirente di tali contratti, ha titolo ad accedere ai sistemi di compensazione solo qualora non riceva un’offerta coerente con i contenuti del citato articolo;
- nell’ambito del procedimento per l’adozione dei sistemi di compensazione, è stata considerata anche l’esigenza degli esercenti la vendita che, alla data della deliberazione ARG/gas 192/08, si approvvigionavano mediante contratti di compravendita privi di clausole di invarianza; e che anche in questi casi, poiché tali contratti tengono comunque conto della disciplina delle condizioni economiche di fornitura definite dall’Autorità, la rimozione della soglia di invarianza nei criteri di aggiornamento delle menzionate condizioni economiche di fornitura ha determinato in capo agli esercenti la vendita, parti acquirenti dei predetti contratti, un onere non altrimenti recuperabile;
- con deliberazione ARG/gas 40/09, l’Autorità ha:

- a) definito il corrispettivo variabile unitario C_{CONR} per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui alla deliberazione ARG/gas 192/08, applicato nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura;
- b) istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un apposito fondo alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del sopraccitato corrispettivo C_{CONR} ;
- c) rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità di gestione del fondo e di erogazione delle somme ai soggetti aventi diritto.

Considerato inoltre che:

- con il DCO n. 14/09, anche in seguito alle evidenze emerse nell'ambito del gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione ARG/gas 100/08, l'Autorità ha posto in consultazione:
 - a) un termine per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08, in capo agli esercenti la vendita all'ingrosso, parti venditrici dei contratti, al fine di garantire efficienza e certezza nell'operatività del sistema, anche in considerazione di segnalate omissioni;
 - b) la definizione di criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo:
 - i. un ruolo attivo delle parti acquirenti dei contratti di compravendita all'ingrosso, volto a favorire l'adempimento, in capo alle controparti venditrici, degli obblighi di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08, attraverso appositi meccanismi incentivanti tale comportamento;
 - ii. specifiche modalità di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili, differenziate tra esercenti la vendita all'ingrosso e al dettaglio;
 - c) la definizione delle procedure per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili nonché per l'erogazione degli importi riconosciuti, con particolare riferimento a:
 - i. l'individuazione di un termine decadenziale per la presentazione delle relative istanze;
 - ii. il contenuto delle istanze;
 - iii. le tempistiche per l'erogazione degli importi riconosciuti.

Considerato, infine, che:

- dalle osservazioni al DCO n. 14/09 è emerso un consenso diffuso in merito a tutti i profili sopra richiamati con la sola eccezione dell'intenzione di:
 - a) distinguere i criteri di riconoscimento e quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili, tra esercenti la vendita all'ingrosso e al dettaglio;
 - b) escludere le partite infragruppo dal riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili;
- questi ultimi due profili, peraltro, costituiscono criteri già adottati dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 192/08 e pertanto non rientrano nell'oggetto del presente provvedimento che è attuativo e non modificativo delle decisioni assunte con la predetta deliberazione.

Ritenuto che sia necessario definire:

- un ambito di applicazione del sistema di compensazione adeguato alle diverse ipotesi sopra descritte, in cui la rimozione delle clausole di invarianza abbia determinato un onere in capo all'esercente la vendita che non può essere altrimenti recuperato;
- un termine per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
- in conformità con il disposto di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08, un sistema di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili che identifichi modalità di quantificazione differenziate per gli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso e che preveda altresì azioni in capo alla parte acquirente volte a favorire l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
- specifiche procedure per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili nonché per l'erogazione degli importi riconosciuti

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - **clausole di invarianza** sono le clausole contrattuali che dispongono la produzione di effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza;
 - **clienti finali in regime di tutela** sono i clienti finali a cui l'esercente la vendita al dettaglio ha applicato, con riferimento al trimestre gennaio – marzo 2009, le condizioni economiche di fornitura;
 - **condizioni economiche di fornitura:** sono le condizioni economiche di fornitura previste dalla deliberazione n. 138/03;
 - **contratto** è qualunque contratto di compravendita di gas naturale concluso nel mercato all'ingrosso, che ha per parte acquirente un esercente la vendita;
 - **esercente la vendita** è, indifferentemente, l'esercente la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
 - **esercente la vendita al dettaglio** è il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali;
 - **esercente la vendita all'ingrosso** è il soggetto che fornisce di gas naturale un altro esercente la vendita;
 - **istanza** è la richiesta che, ai sensi del presente provvedimento, ciascun esercente la vendita è tenuto a presentare ai fini del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili;
 - **onere non altrimenti recuperabile** è l'onere di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08; per gli esercenti la vendita all'ingrosso l'onere è limitato alla perdita, o all'incremento della perdita, interamente imputabile all'applicazione dell'articolo 2 della medesima deliberazione, con riferimento

ai volumi forniti, al termine della catena delle cessioni a valle della filiera, ai clienti finali in regime di tutela;

- **soglia di invarianza** è la soglia definita dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 195/02.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 È ammesso alla compensazione di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08 l’esercente la vendita al dettaglio o all’ingrosso che, avendo adempiuto, rispettivamente, all’articolo 1 o all’articolo 2 della medesima deliberazione, soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sia parte acquirente di un contratto che prevede modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale con applicazione della clausola di invarianza e non abbia ricevuto, entro i termini di cui al successivo comma 5.1, una proposta coerente con le previsioni dell’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - b) sia parte acquirente di un contratto che non contempla clausole di invarianza.
- 2.2 Per l’ammissione alla compensazione ciascun esercente la vendita all’ingrosso deve aver adempiuto all’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08 con riferimento a tutti i contratti di cui è parte venditrice, escluse le partite infragruppo.
- 2.3 Dalla compensazione sono comunque esclusi i contratti o i quantitativi relativi alle partite infragruppo.

Articolo 3

Criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita al dettaglio

3.1 Per ogni contratto in cui l’esercente la vendita al dettaglio risulta parte acquirente, il valore massimo riconoscibile dell’onere non altrimenti recuperabile è pari a:

$$COMP_D = \Delta CCI * q_{gas} * P$$

dove:

- ΔCCI è la differenza, pari a 0,1710 €/GJ, tra il valore del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso delle condizioni economiche di fornitura calcolato applicando la soglia di invarianza e il valore del medesimo corrispettivo calcolato rimuovendo tale soglia;
 - q_{gas} è il volume di gas naturale, espresso in Smc, fornito ai clienti finali in regime di tutela imputabile al contratto oggetto dell’istanza; con riferimento ai volumi relativi a punti di riconsegna dotati di gruppi di misura volumetrici sprovvisti di apparecchiature per la correzione del volume si applica il coefficiente di adeguamento M;
 - P è il potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc.
- 3.2 Per ogni esercente la vendita al dettaglio che intende formulare una o più istanze, la somma dei volumi q_{gas} non può eccedere il totale dei volumi forniti, dal medesimo esercente, ai clienti finali in regime di tutela al netto dei volumi imputabili a contratti

di approvvigionamento che sono stati oggetto di rimozione delle clausole di invarianza e dei volumi imputabili a partite infragruppo.

- 3.3 L'esercente la vendita al dettaglio pone in essere le seguenti azioni, con modalità che ne consentano l'attestazione qualora richiesto, nei confronti della parte venditrice del contratto che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, non ha ancora adempiuto all'obbligo di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08:
- a) comunicazioni volte ad ottenere la proposta di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - b) trasmissione dei volumi forniti ai clienti finali in regime di tutela imputabili al contratto, se richiesto dalla parte venditrice;
 - c) risposte ad eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni effettuate dalla parte venditrice al fine di poter formulare la proposta di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08.
- 3.4 L'esercente la vendita al dettaglio ha diritto al riconoscimento dell'ammontare $COMP_D$ di cui al comma 3.1 per una quota pari al:
- a) 100% se adempie al disposto di cui al comma 3.3 o nel caso in cui il contratto non contempla clausole di invarianza;
 - b) 80% in caso di mancato adempimento.

Articolo 4

Criteria per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita all'ingrosso

- 4.1 Per ogni contratto in cui l'esercente la vendita all'ingrosso è parte acquirente, il valore massimo riconoscibile è pari al valore assoluto di:

$$COMP_I = [(R-C) * Q_{gas}] + SC \quad R-C < 0 ; COMP_I < 0$$

dove:

- R è pari al ricavo unitario di competenza del trimestre gennaio - marzo 2009 definito come media ponderata dei prezzi di vendita risultanti dai contratti in portafoglio nel medesimo periodo in cui l'esercente risulta parte venditrice, utilizzando come pesi i volumi previsti nei medesimi contratti di vendita;
 - C è pari al costo unitario di competenza del trimestre gennaio - marzo 2009 definito come costo medio annuo attribuibile al sopraccitato trimestre;
 - (R-C) è la perdita unitaria, o l'incremento di una perdita, esclusivamente imputabile all'applicazione dell'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - Q_{gas} è il volume di gas naturale, espresso in Smc, imputabile al contratto oggetto dell'istanza fornito, al termine della catena di cessioni a valle, ai clienti finali in regime di tutela; tale volume è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - SC è l'eventuale valore proposto dall'esercente la vendita all'ingrosso parte venditrice del contratto, a titolo di rimozione delle clausole di invarianza, e incassato dall'esercente la vendita parte acquirente malgrado sia ritenuto non coerente con la direttiva di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08.
- 4.2 Per ogni esercente la vendita all'ingrosso che intende formulare una o più istanze, la somma dei volumi Q_{gas} non può eccedere il valore complessivo dei volumi comunicati al proponente l'istanza dagli esercenti a valle della catena di cessioni ai

sensi dell'articolo 5, al netto dei volumi imputabili a contratti di approvvigionamento che sono stati oggetto di rimozione delle clausole di invarianza e dei volumi imputabili a partite infragruppo.

- 4.3 L'esercente la vendita all'ingrosso pone in essere, con modalità che ne consentano l'attestazione qualora richiesto, nei confronti della parte venditrice che non avesse ancora adempiuto, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'obbligo di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08:
- a) comunicazioni volte ad ottenere la proposta di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - b) trasmissione dei volumi imputabili al contratto forniti, a valle della catena di cessioni, ai clienti finali in regime di tutela, se richiesta dalla parte venditrice;
 - c) risposte ad eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni effettuate dalla parte venditrice al fine di poter formulare la proposta di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08.
- 4.4 L'esercente la vendita all'ingrosso, ha diritto al riconoscimento di un ammontare $COMP_I$, in valore assoluto, di cui al comma 4.1, per una quota pari al:
- a) 100% se adempie al disposto di cui al comma 4.3 o nel caso in cui il contratto non contempla clausole di invarianza;
 - b) 80% in caso di mancato adempimento.

Articolo 5

Obblighi in capo agli esercenti la vendita al fine della compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili

- 5.1 Gli esercenti la vendita di cui al comma 2.1 della deliberazione ARG/gas 192/08 adempiono all'obbligo di cui al comma 2.2 della medesima deliberazione entro il 15 settembre 2009.
- 5.2 Al fine della quantificazione del parametro Q_{gas} di cui al comma 4.1, l'esercente la vendita all'ingrosso che formula l'istanza può chiedere agli esercenti la vendita a valle con cui ha stipulato contratti, di comunicare la quota parte dei volumi oggetto dei suddetti contratti utilizzati per fornire i clienti finali in regime di tutela.
- 5.3 Ciascun esercente la vendita a valle di cui al comma 5.2 che non risulta essere venditore al dettaglio, almeno per una quota parte dei volumi di gas, è tenuto a ripetere la richiesta agli esercenti la vendita cui ha venduto il gas e a comunicarne, entro 15 (quindici) giorni dalla prima richiesta, gli esiti all'esercente a monte che deve formulare l'istanza.
- 5.4 Con riferimento ai volumi non effettivamente misurati che concorrono alla determinazione dei quantitativi di gas per cui si richiede la compensazione, gli esercenti la vendita sono tenuti ad integrare le istanze entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui tutte le misure si rendono disponibili.

Articolo 6

Istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili

- 6.1 Ai fini del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, ciascun esercente la vendita al dettaglio o esercente la vendita all'ingrosso è tenuto a presentare, per ogni contratto, apposita istanza utilizzando il modello contenuto, rispettivamente, nell'Allegato A o nell'Allegato B al presente provvedimento.

- 6.2 L'istanza costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.3 L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2009 alla Cassa secondo le seguenti modalità:
- a) in versione originale in busta chiusa, recando sulla busta la dicitura "Istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili ex delibera ARG/gas192/08";
 - b) in copia all'indirizzo di posta elettronica appositamente definito dalla Cassa, indicando nell'oggetto del messaggio "Istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili ex delibera ARG/gas 192/08".
- 6.4 La Cassa verifica la completezza e la coerenza dell'istanza e, se del caso, invita l'esercente la vendita ad effettuare, a pena di decadenza, le opportune integrazioni entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, secondo le modalità dalla medesima definite.
- 6.5 Entro il 15 dicembre 2009, la Cassa comunica all'Autorità l'esito delle verifiche delle istanze ricevute, indicando almeno i seguenti elementi:
- a) il numero e i riferimenti delle istanze positivamente verificate nonché l'ammontare degli importi da corrispondere a titolo di compensazione;
 - b) il numero e i riferimenti delle istanze decadute, indicandone i relativi importi.

Articolo 7

Erogazione degli importi a titolo di compensazione per gli oneri non altrimenti recuperabili

- 7.1 La Cassa, sentita l'Autorità, entro il 30 aprile 2010 provvede ad erogare, a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilità di cassa del "Fondo a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili" di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/gas 40/09, gli importi a compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili.
- 7.2 Nel caso in cui la disponibilità di cassa del Fondo di cui al comma 7.1 non sia sufficiente al pagamento degli importi riconosciuti, la Cassa provvede ad erogare a ciascun esercente la vendita avente diritto una somma a titolo di acconto calcolata in funzione del peso dell'ammontare della compensazione di competenza del medesimo esercente rispetto al totale delle compensazioni riconosciute.
- 7.3 Successivamente all'1 luglio 2010, la Cassa provvede a riconoscere le partite economiche residue.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

30 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis